



COMUNE DI PATU'

Provincia di Lecce

- Regolamento Comunale -

***“REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA
CONSULTA GIOVANILE”***



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2021

TITOLO I DENOMINAZIONE E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 Denominazione e attività istituzionali

1. E' costituita dal Comune di Patù la Consulta Giovanile per la promozione delle politiche giovanili ai sensi degli artt. 59 e 61 dello Statuto Comunale.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.

In particolare, la Consulta si esprime nelle seguenti materie:

- a) Scuola;
- b) Università;
- c) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
- d) Ambiente;
- e) Turismo;
- f) Sport;
- g) Spettacolo;
- h) Cultura;

Articolo 2 Sede

La sede della Consulta è la sede del Comune. In alternativa può essere prevista altra sede idonea.

Articolo 3 Oggetto sociale

1. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione delle politiche del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo Statuto Comunale.
2. E' un strumento di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che consente ai giovani di fornire il proprio parere o la propria decisione su un tema specifico oggetto di discussione.
3. La Consulta dei giovani concorre a promuovere:
 - a) il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
 - b) l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;
 - c) la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
 - d) l'educazione civica dei cittadini;
 - e) l'affermazione dei diritti dell'uomo;
 - f) la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e della pari opportunità di genere.

Articolo 4 Funzioni

1. La Consulta raccoglie informazioni, promuove proposte, dibattiti ed incontri. Può essere chiamata in particolare per:
 - a) Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
 - b) Esprimere, su richiesta, parere non vincolante sugli atti dell'Amministrazione che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);

- c) Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
 - d) Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzione di studio);
 - e) Elaborare progetti che favoriscono le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di Scuole, associazioni e singoli soggetti (funzione di progettazione).
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con il consiglio comunale, ed avvalendosi dell'operato del delegato dell'Amministrazione alle politiche giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 5

1. La Consulta Giovanile è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi Sociali: l'Assemblea ed il Presidente.
2. Ulteriori organi possono essere previsti da un Regolamento interno integrativo del presente Statuto, non in contrasto con le norme di questo.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e non remunerate.

Articolo 6 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando questo lo reputi opportuno, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto di voto o su invito del presidente del Consiglio Comunale e/o del Sindaco qualora si richieda una delle funzioni previste all'art 4. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco.
3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.
4. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'assemblea tramite e-mail e/o sms telefonico o altro mezzo digitale con almeno ventiquattro ore di anticipo.
5. La Consulta, tramite il suo Presidente, relaziona direttamente sul proprio operato al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno possibilmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
6. All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.
7. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 7 Composizione dell'assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea con diritto di voto:
 - a) il Sindaco o il Rappresentante dell'Amministrazione Comunale con delega alle Politiche Giovanili;
 - b) un rappresentante designato da ogni gruppo politico presente in consiglio comunale; questi rimangono in carica sino alla presenza del gruppo politico stesso nel consiglio comunale.
 - c) un rappresentante di ogni associazione senza scopo di lucro iscritta nell'albo comunale, che operi da almeno due anni nel territorio comunale, avendo come settore d'intervento, anche non esclusivo, le problematiche giovanili in riferimento ad una o più materie di cui al precedente articolo 4, fino ad un massimo di sei componenti. Nel caso di richieste di adesione superiori ai sei, si procederà a formare una graduatoria in cui si terrà conto del numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 32 anni. Verranno ammesse le designazioni effettuate dalle associazioni che si saranno collocati nelle prime sei posizioni.
 - d) giovani, nel numero massimo di 18, di età compresa tra i 15 e i 32 anni, che autonomamente

manifesteranno la volontà di farvi parte. Nella individuazione dei 18 giovani, ove le richieste lo consentano, saranno assicurate: la presenza di n. 9 componenti di sesso femminile e n. 9 componenti di sesso maschile; nell'ambito di ciascuna presenza maschile e femminile, sarà prevista la presenza di n. 3 giovani frequentanti l'università, n. 3 frequentanti la Scuola secondaria di 2° grado, n. 3 giovani che hanno abbandonato o completato il percorso scolastico e versano in condizione di lavoratore o disoccupato. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'individuazione, nel rispetto della presenza di genere anzi riportata, avverrà attingendo da una graduatoria. La graduatoria sarà effettuata ad insindacabile giudizio del responsabile di settore sulla base dei curricula presentati. In caso in cui dovessero pervenire richieste in numero tale da non poter assicurare le presenze come anzi distribuite, saranno effettuate delle compensazioni sino al raggiungimento del numero massimo previsto di 18 componenti assicurando in via prioritaria la ripartizione professionale e successivamente quella per sesso.

2. Sono componenti dell'assemblea senza diritto di voto:

a) il Dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;

3. Per la designazione dei componenti di cui alle lettere b,c,d occorre che:

a) ogni gruppo politico, Associazione e singoli richiedenti, manifestino la propria volontà di aderire alla Consulta giovanile con proprio specifico atto scritto indirizzato al Comune entro il termine previsto dal bando per l'istituzione della Consulta;

b) ogni gruppo politico o Associazione aderente alla Consulta deleghi per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente congiuntamente alla richiesta di adesione di cui sopra.

Ogni organizzazione rappresentata decade se per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa ai lavori della Consulta.

c) I componenti designati devono avere un'età compresa tra i 15 e i 32 anni. Devono risiedere nel Comune di Patù da non meno di dodici mesi antecedenti alla data della pubblicazione dell'avviso dell'istituzione della Consulta.

Articolo 8

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni non sono vincolanti per gli organi cui sono indirizzate.

Le deliberazioni vengono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente della Consulta.

Art. 9

Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.

2. Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

3. Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta.

4. Sino alla elezione del Presidente le funzioni sono svolte dal Sindaco o dal Rappresentante dell'Amministrazione Comunale con delega alle Politiche Giovanili.

5. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio; con la maggioranza assoluta nei successivi quattro scrutini.

6. Qualora dopo cinque scrutini la Consulta non riesca ad eleggere il Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riporta più voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente il più anziano.

7. E' nominato vice presidente della consulta il secondo che abbia riscosso il maggior numero di consensi .
8. Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica per l'intera durata della consulta ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.
9. Non possono comunque essere eletti né Presidente né vice Presidente i componenti di cui all'articolo 7 numero 1 lettera a e numero 2 lettera a.

Art. 10 Segretario

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze.
Il segretario viene designato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.

Art. 11 Commissioni di lavoro e di studio

Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti comunali ed eventuali consulenti esterni.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Insediamento

L'Assemblea è insediata dal Sindaco o dal Rappresentante dell'Amministrazione con delega alle Politiche Giovanili entro quindici giorni dalla sua costituzione e ogni qualvolta si addivenga al suo rinnovo.

Art. 13 Durata

La Consulta resta in carica per due anni.

Art. 14 Rinnovo

In fase di prima applicazione ed nei casi di rinnovo per scadenza, il Responsabile dell'Area competente relativa al servizio Politiche Giovanili deve procedere entro trenta giorni, alla nomina dell'Assemblea, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2, lett. A. L'avviso va pubblicato nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima possibilità di conoscenza.

Art. 15 Modificazioni del Regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale la modifica allo stesso regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto

Art. 16 Spese e risorse

La partecipazione alla Consulta non dà comunque diritto ad alcun compenso o rimborso.
In fase di bilancio di previsione l'Amministrazione può prevedere delle somme ad utilizzo della consulta.

Art. 17 Informazioni e documenti

Le deliberazioni dell'Assemblea e gli atti del Presidente sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza sul sito web istituzionale del Comune di Patù in apposita sezione.

La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art. 18

Mezzi

La Consulta giovanile si avvale tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del Servizio Politiche giovanili del Comune di Patù.

In particolare, il Comune fornisce alla Consulta i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha i seguenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta;
- b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui all'art. 6, tenere i verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo funzionamento.

Art. 19

Norme Finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.